



LICEO STATALE "ARCHIMEDE"



**Scientifico - Linguistico – Scienze Applicate –
Sportivo**



CTPS01000D

C.F. 81002810877

VISTE le norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla Legge 59/97, dal D.Lgs. 112/98 e dal DPR 275/99;

VISTO il nuovo regolamento di contabilità generale dello Stato di cui alla Legge 94/97 – D.Lgs. 296/97;

VISTO il D.I. 44/2001 Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"

VISTO il D.Lgs. 165/2001 modificato dal D.Lgs. 150/2009 di attuazione della Legge 15 del 04.03.2009;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

CONSIDERATO che l'attività negoziale prevista dall'art. 31 e 32 del D.I. 44/2001 è di competenza della Dirigenza, nel rispetto delle deliberazioni dal C.d.I.;

VISTI gli artt. 33 e 34 del D.I. n.44/2001 e del D.A. Regione Sicilia riguardanti gli interventi del Consiglio d'Istituto nell'attività negoziale e la procedura ordinaria in merito agli acquisti di beni, servizi e contratti di prestazione d'opera;

VISTO il "Regolamento acquisti beni e servizi" approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 8 del 29/10/2018;

VISTO l'art. 36 "Contratti sotto soglia" del D.Lgs 50/2016 modificato con D.Lgs. 56/2017;

PRESO ATTO che occorre istituire l'Albo Fornitori dell'istituto per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 modificato con D.Lgs. 56/2017;

Il Consiglio di Istituto con delibera n. 8 del 29/10/2018, adotta la seguente appendice al proprio Regolamento acquisto beni e servizi.

Art. 1 — Istituzione

È istituito presso Liceo Statale "ARCHIMEDE" di Acireale l'Albo dei Fornitori.

L'Albo verrà utilizzato dalla Scuola come strumento atto ad identificare i soggetti qualificati a fornire beni, servizi e lavori piccola manutenzione per importi inferiori alla soglia comunitaria attualmente vigente. La pubblicazione del presente regolamento e degli avvisi preparatori, nonché la diffusione della documentazione richiamata nel presente regolamento e la stessa istituzione dell'Albo non costituiscono in alcun modo l'avvio di una procedura di affidamento di contratti pubblici, ma sono atti esclusivamente prodromici alla creazione di una banca dati di operatori economici referenziati presso cui attingere nei casi precisati dal presente regolamento.

Resta ferma la facoltà dell'Istituto, quando si tratti di forniture e servizi particolari o per le quali è richiesta una particolare specializzazione, di invitare o interpellare fornitori o prestatori di servizi ritenuti idonei, anche se non iscritti all'Albo dei Fornitori.

Art. 2 — Finalità per l'istituzione e la formazione dell'Albo

Con il presente Regolamento, la Scuola intende assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione dei fornitori e dei prestatori di servizi nelle procedure di valore inferiore alla soglia comunitaria.

Art. 3 — Categorie merceologiche per l'acquisto di beni, servizi e lavori di piccola manutenzione

In relazione ad acquisti effettuati presso società, ditte, enti, associazioni, cooperative, fatti salvi gli obblighi per l'Istituzione Scolastica di ricorrere alle convenzioni e accordi quadro stipulati da CONSIP SpA e al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) per valori al di sotto della soglia comunitaria, le categorie merceologiche di beni e servizi alle quali i soggetti possono chiedere l'iscrizione sono le seguenti:

1. Assicurazioni (alunni e personale, edificio)
2. Cancelleria (Carta , penne, toner, etc.)
3. Artigiani: Fabbro – Falegname – Idraulico – Imbianchino - piccole opere edili e servizi annessi
4. Hardware e Software (Computer, Stampanti, Videoproiettori, Lim, Software, Realizzazione di Laboratori e reti LAN e Wi Fi)
5. Impianti Elettrici ed Elettronici (Manutenzione/realizzazione impianti elettrici, videosorveglianza e automazione)
6. Mobili e Arredi
7. Prodotti per la Pulizia (Prodotti pulizia , macchinari e attrezzature)
8. Pubblicità Tipografia e Servizi Annessi (Pubblicità su carta – Radio - TV; Tipografia, Litografia, Grafica pubblicitaria)
9. Forniture Attrezzature Sportive (Accessori sportivi, attrezzature, vestiario, calzature, fitness, ecc.)
10. Viaggi di Istruzione (Noleggio auto e Pulman, Visite guidate, Stage, Vacanze Studio, Scambi)
11. Vivai e Giardinaggio (Manutenzione del Verde, Trattamenti antiparassitari, Fornitura piante e siepi)
12. Servizi Vari (Gestione servizio Cassa, Forniture prodotti vari per laboratori Chimica Fisica, Noleggio fotocopiatori, Noleggio Stampanti, Espurgo pozzi neri, Segnaletica Stradale, Servizi trattamento/smaltimento rifiuti speciali, Servizio Ristoro, Distributori Automatici)
13. Sicurezza (Forniture dotazioni prodotti di Primo Soccorso, Indumenti di protezione Individuale, Antincendio, Segnaletica di Emergenza).

Art. 4 — Requisiti richiesti

Per l'iscrizione all'Albo dei Fornitori, i soggetti devono essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'art. 47 D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016 in relazione a:

- a) idoneità professionale;
- b) capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo del contratto;
- c) non trovarsi in nessuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016 ed in particolare di:
 - non trovarsi in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
 - essere regolarmente iscritti al Registro delle Imprese con avvenuta denuncia di inizio attività relativamente al settore per il quale si chiede l'iscrizione che deve essere presente esplicitamente nell'oggetto sociale;
 - non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di cessazione attività o di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, e tale situazione non deve essersi verificata negli ultimi cinque anni;
 - non aver subito condanne penali per reati connessi all'esercizio della propria attività professionale e non avere procedimenti penali in corso allo stesso titolo;
 - essere in regola con le disposizioni di cui alla legge 68/99 in materia di diritto al lavoro dei disabili, oppure di non essere assoggettabili alle stesse;
 - non avere in corso procedure dirette ad irrogare misure di prevenzione della criminalità;
 - essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori e con il pagamento di imposte o tasse previste dalla vigente legislazione;
 - non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per concorrere a procedure d'appalto;

□ essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle legge per l'esercizio dell'attività per la quale è richiesta l'iscrizione all'Albo dei Fornitori.

Art. 5 — Modalità per l'iscrizione

Per l'iscrizione all'Albo dei Fornitori, le imprese e i liberi professionisti dovranno inoltrare la propria istanza, redatta su apposito modulo di iscrizione (All. A) e sottoscritta dal legale rappresentante (o da suo delegato), esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo email: ctps01000ed@pec.istruzione.it.

La procedura da seguire per iscriversi all'ALBO è la compilazione obbligatoria on-line della scheda reperibile sul sito di questo liceo nella sezione "ISCRIZIONE ALBO FORNITORI" al seguente indirizzo <https://www.liceoarchimede.it/index.php/inserisci-scheda-fornitore>, e successivamente inviare per PEC all'indirizzo ctps01000d@pec.istruzione.it tutta la documentazione prevista dall'All. A.

Alla verifica della suddetta documentazione questo LICEO validerà l'iscrizione.

Nella richiesta dovranno essere selezionati i prodotti e/o i servizi che gli stessi sono in grado di fornire in relazione alle categorie merceologiche di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

La Scuola si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato e, in caso di accertamento negativo, di procedere alla cancellazione d'ufficio dell'Impresa dall'Albo e alla comunicazione alle autorità competenti in caso di dichiarazioni mendaci.

Nel caso di domanda incompleta la scuola richiederà ai soggetti le opportune integrazioni. Le domande incomplete saranno inserite nell'albo soltanto nel momento in cui le stesse verranno sanate. In ordine alla verifica delle forniture e delle prestazioni si procederà secondo quanto disposto dall'art. 36 del D.I. 44/2001.

Art. 6 — Validità dell'iscrizione all'Albo fornitori e aggiornamenti

I soggetti rimarranno iscritti nell'Albo Fornitori sino all'adozione di eventuale provvedimento motivato di cancellazione. L'Albo dei Fornitori sarà aggiornato continuamente, inserendo i nuovi soggetti che presenteranno regolare istanza alla scuola ovvero apportando variazioni e/o integrazioni ai soggetti già iscritti. All'atto dell'eventuale aggiudicazione di servizi e/o forniture, i soggetti iscritti all'Albo dovranno produrre dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 con la quale attestino il possesso dei requisiti di cui all'Art. 4 del presente regolamento. All'iscrizione dei soggetti idonei si procederà in base ad un criterio cronologico determinato dal numero progressivo del Protocollo generale della Scuola. Tale criterio cronologico sarà utilizzato anche per le successive iscrizioni.

Art. 7 — Causa di mancata iscrizione

Sono causa di mancata iscrizione all'Albo:

- a) la mancata o l'incompleta presentazione della documentazione richiesta;
- b) l'accertata inidoneità o incapacità delle ditte ad assumere ordinativi o incarichi relazione alle esigenze dell'Ente;
- c) il non aver portato a conclusione lavori, incarichi, forniture presso Enti pubblici;
- d) aver avuto rapporti con questa Istituzione scolastica che non sono stati ritenuti idonei o soddisfacenti o non corrispondenti a quanto richiesto. Tale inidoneità deve essere ampiamente documentata e comprovata.

Art. 8 — Cancellazione dall'Albo dei Fornitori

La cancellazione dall'Albo dei Fornitori dei soggetti iscritti avverrà in caso di:

- a) irregolarità e/o gravi negligenze accertate o malafede nell'esecuzione di forniture o di servizi;
- b) condanna per delitto che per sua natura o per la sua gravità faccia ritenere che siano venuti meno i requisiti di natura morale necessari per l'iscrizione della ditta all'Albo;
- c) fallimento, liquidazione o cessazione di attività;
- d) omessa o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza ovvero perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti dall'art. 6 del presente regolamento;
- e) risoluzione per inadempimento di un contratto affidato;
- f) qualora dalla certificazione prefettizia risultino essere sopravvenuti procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alle disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa o comunque organizzata a carico del titolare della ditta o dei suoi familiari e/o conviventi, se trattasi di ditta individuale; a carico di uno o più soci se trattasi di società di persona; a carico di uno o più amministratori muniti di poteri di rappresentanza, se trattasi di ogni altro tipo di società;
- g) mancata risposta, più di tre volte, all'interpello della scuola in ordine a richieste di offerta, intendendo per mancata risposta il silenzio all'invito scritto. La ditta potrà indicare i motivi per i quali è impossibilitata a presentare l'offerta ai fini della conservazione dell'iscrizione della Ditta all'Albo;

h) richiesta di cancellazione dall'Albo avanzata dalla ditta iscritta. Il cambiamento della ragione sociale non è motivo di cancellazione. La cancellazione è disposta con provvedimento dirigenziale e viene comunicata all'Impresa. L'impresa nei cui confronti è stato adottato il provvedimento di cancellazione non può chiedere nuovamente l'iscrizione prima che sia trascorso un anno dalla cancellazione.

La scuola si riserva il diritto insindacabile di accogliere o meno l'istanza di reinserimento nell'albo dell'impresa precedentemente cancellata.

Art. 9 — Obblighi per le Ditte

Le ditte iscritte all'Albo sono tenute a comunicare tempestivamente le variazioni dei loro requisiti, organizzazione e struttura, che siano influenti ai fini della presente regolamentazione.

Art. 10 — Scelta del fornitore

Con riferimento a ciascuna categoria l'Istituto provvederà alla consultazione di almeno tre o cinque operatori economici, a seconda dell'importo di gara, nel rispetto dei principi di:

a) economicità; b) efficacia; c) tempestività; d) correttezza; e) libera concorrenza; f) non discriminazione e di parità di trattamento; g) trasparenza e pubblicità; h) proporzionalità; i) rotazione.

Gli operatori da invitare a gara saranno individuati tramite sorteggio pubblico o adottando il sistema della rotazione la cui sequenza è determinata dalla data di iscrizione all'Albo. L'inclusione all'Albo dei Fornitori non comporta alcun vincolo della scuola nei confronti dei soggetti iscritti, i quali non potranno vantare alcun diritto di essere invitati nelle gare o procedure negoziali, né di ottenere l'affidamento di forniture e/o servizi. L'albo dei fornitori può essere utilizzato per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia mediante affidamento diretto ovvero procedura negoziata secondo le prescrizioni normative previste dal D. Lgs 50/2016. Nel caso in cui l'albo non presenti soggetti iscritti nella categoria oggetto di una procedura negoziale di fornitura beni e/o servizi o ne presenti un numero limitato, la Scuola potrà scegliere i soggetti da invitare tra quelli che hanno già effettuato in precedenza altre forniture o reperiti sul mercato.

Art. 11 — Tutela della Privacy

I dati personali forniti dai soggetti richiedenti saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy,

Art. 12 — Documentazione disponibile sul sito della Scuola

Tutta la documentazione necessaria per l'iscrizione all'albo dei fornitori è disponibile sul sito di questo Liceo.